

CHIARIMENTI

Servizio di pulizia, sanificazione, detersione e disinfezione delle superfici presenti negli edifici costituenti il complesso ospedaliero dell'A.O.U. Federico II, sito in Napoli alla Via S.Pansini n. 5 – Lotti A e B.

Si informa che alcune Società hanno richiesto i seguenti chiarimenti:

QUESITO NR. 1

Con riferimento al modello di offerta economica Allegati C e D, si prega di notare che l'oggetto in esso riportato fa riferimento a una durata contrattuale quadriennale che non coincide con quanto descritto nella documentazione di gara (semestrale). Si chiede gentile conferma che la durata del contratto riportata all'art. 3 "Durata ed inizio dell'appalto" debba intendersi semestrale.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 1:

La durata dell'appalto è semestrale.

QUESITO NR. 2

Il modello di offerta allegato C relativo all'offerta per il lotto A, risulta errata la somma relativa ai mq a Basso Rischio: $44.908+1500=46.408$ e non 46.908 come dichiarato all'interno del modello. Si prega cortesemente di rettificare tali documenti.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 2:

I modelli saranno rettificati

QUESITO NR. 3

Chiarimenti in merito al requisito di cui al punto A.6.1) del disciplinare amministrativo; in particolare chiediamo di chiarire cosa si intende per: "di aver svolto nell'ultimo triennio.....servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000,00 presso enti pubblici e privati che abbiano almeno 800 posti letto in un unico presidio..." Il fatturato richiesto può essere riferito a più strutture, di cui una che ospita almeno 800 posti letto???? Gli 800 posti letto si intendono "serviti" nel triennio, o "assoluti" ossia appartenenti ad un unico presidio??

RISPOSTA AL QUESITO NR. 3:

Gli 800 posti letto si intendono appartenenti ad un unico presidio.

QUESITO NR. 4

I materiali di consumo (carta igienica, sapone, carta asciugamani, ecc.) devono essere forniti dall'aggiudicatario?

RISPOSTA AL QUESITO NR. 4:

E' oggetto dell'appalto quanto riportato all'art.1-3- I materiali di consumo e i prodotti sono, invece, indicati agli art. 6-7. In nessun paragrafo del disciplinare sono riportati materiali quali carta igienica, sapone, asciugamani che non sono, pertanto, oggetto della gara.

QUESITO NR. 5

Si chiede conferma se la garanzia provvisoria, richiesta all'art. 10 del disciplinare di gara, debba essere resa per ciascun lotto al quale si partecipa.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 5:

La garanzia provvisoria deve essere resa per ciascun lotto.

QUESITO NR. 6

Si chiede conferma se, in caso di partecipazione da parte di consorzi di cooperative (di cui all'art. 45 c.2 lett. b D.Lgs 50/2016, la consorzata individuata quale esecutrice, debba unicamente presentare le dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale e morale, nonché agli strumenti tecnici, strutturali ed organizzativi, in conformità alla vigente normativa (art. 47 D.Lgs 50/2016)

RISPOSTA AL QUESITO NR. 6:

Occorre distinguere tra requisiti di idoneità tecnica e finanziaria il cui possesso è richiesto esclusivamente al consorzio, essendo questi ritenuti cumulabili in capo al consorzio medesimo, e i requisiti di natura generale, di ordine pubblico e di moralità, che vanno, invece, accertati anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici.

QUESITO NR. 7

Si chiede conferma se le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 possano essere rese PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA dal legale rappresentante o procuratore della Società partecipante in nome e per conto dei soggetti richiamati dalla vigente normativa.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 7:

La dichiarazione può essere resa singolarmente da tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 ovvero dal Legale rappresentante in relazione alla propria posizione ed a quella di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al citato art. 80 comma 3.

QUESITO NR. 8

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, (lotto A e lotto B), si chiede conferma se ciascuna offerta economica, (offerta economica lotto A e offerta economica lotto B), dovrà essere contenuta in una busta sigillata distinta per lotto (busta C), riportante la dicitura "offerta economica" e l'indicazione del lotto di riferimento; mentre per quanto riguarda l'offerta tecnica (busta B) si chiede conferma se dovrà essere inserita in un'unica busta (offerta tecnica) contenente le offerte tecniche relative ai lotti A e B.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 8:

Se la Società partecipa ai due lotti il plico deve contenere, oltre alla busta A (documentazione amministrativa), due buste B (offerta tecnica) e due buste C (offerta economica) distinte per lotto.

QUESITO NR. 9

Si chiede di chiarire se le ore riportate all'Art. 11 - **Personale da adibire a servizio e clausola sociale** – del capitolato tecnico, siano comprensive di ore per gestione, controllo e sostituzioni e se le stesse siano da intendersi come monte ore minimo da garantire per l'espletamento del servizio. Di seguito si riporta quanto riportato nel capitolato.....OMISSIS. Inoltre, qualora la scrivente non sia tenuta a garantire come monte ore minimo quello riportato negli atti di gara (fermo restando l'assorbimento di tutto il personale e relativi livelli), si chiede se la stessa, senza essere esclusa dalla procedura di gara, possa utilizzare per l'organizzazione aziendale un monte ore inferiore rispetto a quello sopra riportato.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 9:

Vedi risposta al quesito n. 12

QUESITO NR. 10

PREMESSO che l'Ente ha già risposto ad alcuni quesiti posti dal altre Società.....OMISSIS..richiediamo chiarimento art. 74 comma 4 Dlgs 50/2016 – Tenuto conto che l'art. 83 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016 prevede che i requisiti di idoneità professionale e le capacità economica e finanziaria e tecniche – professionali debbano essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto: "tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione" e che "negli appalti pubblici di servizi la richiesta di pregresse esperienze analoghe non può portare ad ammettere alla gara soltanto i concorrenti che abbiano svolto servizi **identici** all'oggetto della procedura di affidamento" (Consiglio di stato sez. III sent. 19/02/2016 n. 695). **Si richiede se possa essere confermato** che lo svolgimento dei servizi possa essere dimostrato anche mediante servizi resi presso strutture pubbliche o private **diverse da strutture ospedaliere** e che possano essere state eseguite **in analogia al requisito richiesto** quanto tale e quindi non **impositivo e prettamente restrittivo** "che tali servizi siano stati eseguiti in ambito **ospedaliero e che abbiano almeno 800 posti letto in un unico presidio**. Opinando per questo che tale presunto svolgimento di "servizi analoghi" si configurerebbe come di "servizi identici" con ciò violando i cardini dell'azione amministrativa e della par condicio e favor

participationis tra concorrenti. Ed infatti se la procedura in esame ha ad oggetto l'affidamento di un "servizio di pulizia, sanificazione, detersione e disinfezione delle superfici presenti negli edifici costituenti il complesso ospedaliero dell'AOU Federico II, lo svolgimento del predetto servizio anche presso strutture diverse da quelle ospedaliere, rientra appieno nel "medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l'appalto" (Consiglio di stato sez. III sent. 19/02/2016 n. 695.

Per questo richiede se può partecipare alla procedura.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 10:

Si confermano i requisiti richiesti all'Art. 11 punto A.6), A.6.1) A.6.2) del disciplinare amministrativo. Atal proposito si rimanda alla DELIBERA N. 5 DEL 11 gennaio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

QUESITO NR. 11

L'art. 11 del disciplinare amministrativo enumera i requisiti di moralità, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica richiesti agli operatori economici concorrenti per l'accesso alla procedura di gara.....OMISSIS.....si chiede che Codesta Spett/le Stazione Appaltante voglia procedere in autotutela a riconsiderare il requisito di cui al punto A.6.1 dell'Art. 11 del Disciplinare Amministrativo rettificando il vizio di procedura e di risultato che lo affligge, nel senso di rimuovere la previsione per cui il valore minimo dei servizi analoghi (pari a 10.000.000,00) sia conseguito presso Enti sanitari pubblici e/o privati con almeno 800 posti letto presenti presso una o più strutture tutte afferenti alla medesima Azienda Ospedaliera e/o Azienda Sanitaria, con ogni statuizione consequenziale del caso, in primis la proroga del termine ultimo di consegna delle offerte.

RISPOSTA AL QUESITO NR. 11:

vedi risposta requisito n. 10

QUESITO NR. 12

Poiché in caso di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 4 del CCNL di categoria, sussiste l'obbligo di assorbire il personale della ditta uscente e di garantire i livelli occupazionali e le condizioni economiche attuali, si chiede di sapere se esistono accordi integrativi con il personale che attualmente svolge il servizio (ticket di presenza, buoni pasto, o altro).

RISPOSTA AL QUESITO NR. 12:

La disciplina relativa agli obblighi imposti alle imprese in relazione al c.d. "cambio di appalto" è contenuta in contratti collettivi di lavoro che, in quanto tali, vincolano soltanto per le parti contraenti. La stazione Appaltante ritiene di avere fornito, alle imprese interessate a partecipare alla gara, gli obblighi che alle imprese derivano dall'osservanza dei CCNL, ma rispetto a questi rimane pur sempre un soggetto terzo, I contratti in questione prevedono obblighi di assunzione da parte dell'impresa subentrante (peraltro in parte temperati dalla possibilità di confronto delle imprese cessante e subentrante alla presenza delle Organizzazioni Aziendali e Sindacali), preceduti da oneri di comunicazione da parte di entrambe le imprese. In particolare, l'impresa cessante è tenuta a comunicare alle strutture sindacali aziendali e territoriali, tra l'altro, la consistenza numerica degli addetti interessati e il rispettivo orario settimanale. Con l'intermediazione di tali strutture è, inoltre, previsto che si possa dare vita a forme di consultazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, anche facendo ricorso ad ammortizzatori, quali part-time, riduzione dell'orario di lavoro, ecc. Tutti questi oneri e obblighi presuppongono che l'individuazione dell'impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che l'appalto sia stato espletato. Nella logica di queste clausole, solo ad aggiudicazione avvenuta sorge l'obbligo per l'impresa cessante di comunicare tutti i dati relativi al personale impiegato nel servizio precedentemente espletato, per cui l'impresa subentrante solo da questo momento acquista il diritto di essere posta a conoscenza di questi dati. Diritto, si sottolinea, che nasce nei confronti dell'impresa cessante (per il tramite delle organizzazioni sindacali) e non della stazione appaltante. L'istanza pervenuta chiede all'amministrazione di rendere pubblici dei dati di cui non è titolare, in quanto la titolarità è dell'impresa attuale appaltatrice. Anche in base alle nuove norme che tutelano la riservatezza, è da ritenere che soltanto l'impresa possa conferire questi dati ad altro soggetto e la disciplina dei CCNL sembra ispirata a questo presupposto.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Viggiani